

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 25 Gennaio 2018

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 2/2018

ADEMPIMENTI IVA - Dichiarazione Iva annuale

Con Provvedimento del 15 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello IVA 2018 e il modello IVA BASE 2018**. Tali modelli dovranno essere presentati soltanto in modalità autonoma nel periodo tra il 1° febbraio 2018 ed il 30 aprile 2018.

Si ricorda, infatti, che dall'anno scorso la **dichiarazione IVA non potrà più essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi**.

Vi ricordiamo che:

- Per la **Dichiarazione IVA annuale** è **obbligatorio l'invio telematico** (quest'ultimo può essere eseguito anche direttamente dal contribuente tramite ENTRATEL o Internet come più volte segnalato). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
- nel caso di previsione di utilizzo in **compensazione del credito IVA annuale** per importi superiori a 5.000,00 euro è necessaria la presenza del "**visto di conformità**" nella **Dichiarazione IVA annuale** da cui emerge il credito. Il visto di conformità può essere rilasciato da un professionista abilitato o, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c. dai soggetti che esercitano il controllo contabile (solitamente Società di Revisione). Con il visto di conformità, un soggetto terzo rispetto al contribuente attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze contabili. Per il rilascio dello stesso, in particolare se effettuato da un professionista che non svolge già il ruolo di revisore contabile all'interno della società, è pertanto necessario prevedere un lavoro di controllo da parte del professionista abilitato al fine di permettergli:
 - il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione
 - la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA
 - la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per quanto sopra, si ritiene che nel caso in cui, all'interno della Società, sia già presente un organo di controllo ex art. 2409bis c.c. (revisore contabile o collegio sindacale), lo stesso sia il soggetto deputato "naturalmente" al rilascio del visto di conformità (se necessario) e pertanto si consiglia ai Signori Clienti di anticipare quanto prima all'organo di controllo eventuali necessità di rilascio del "visto di conformità" al fine di raccordarsi con i revisori (o in assenza degli stessi con il collegio sindacale) sui tempi e modi per il rilascio.

In mancanza di tale organo di controllo i professionisti dello Studio Magagnoli sono a disposizione per il rilascio del visto di conformità previa programmazione del lavoro di controllo.

Ricordiamo come lo stesso, richiedendo ulteriori responsabilità e adempimenti da parte del Professionista rispetto a quelli richiesti dalla normativa fiscale vigente fino al 31.12.2009, implicherà la richiesta di un compenso da parte dello Studio da concordarsi con il Cliente in base alle difficoltà e complessità delle situazioni.

Il saldo IVA 2017, che risulta dalla dichiarazione IVA 2018, va versato entro il 16.3.2018, sempreché l'importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10). E' possibile:

- effettuare il **versamento in forma rateale** (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile);
- **differire il versamento alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute i base alla dichiarazione dei redditi** (fissata al 30.06.18 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3). In presenza di un saldo IVA 2017 a debito, il cui pagamento è differito al termine per il versamento delle imposte risultanti dal modello redditi, e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), la maggiorazione dell'1,20% va applicata esclusivamente all'ammontare non compensato.

Di seguito evidenziamo le novità che riguardano il Modello **IVA2018**:

Novità del FRONTESPIZIO

La novità riguarda esclusivamente le società che partecipano alla liquidazione dell'IVA di Gruppo ex art. 73 DPR 633/72. Nel frontespizio è stato soppresso il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". Tale intervento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate all'art. 73 del D.P.R. n. 633/72 dalla Finanziaria 2015 in base alle quali non è più previsto che la società controllante deve sottoscrivere la dichiarazione delle controllate.

Novità del QUADRO VE

Nel quadro VE è stato ridenominato il rigo VE38:

- da "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter";
- a "Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter".

Tale nuova denominazione del rigo è data dall'estensione dello split payment operata dal D.L. n. 50 del 2017 (dal 1° luglio 2017) nei confronti di alcune categorie di società, e non delle sole pubbliche amministrazioni.

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	
VE30	2	3	,00
	Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate	
	4	5	,00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
VE32	Altre operazioni non imponibili		,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	
	2	3	,00
VE35	Subappalto nel settore edile	Cessioni di lubrificanti	
	4	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di prodotti elettronici	
	6	7	,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	
	8	9	,00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		
	2		,00
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017		,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00

Vecchia denominazione Mod. IVA 2017

VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter	,00
------	--	-----

Novità del QUADRO VJ

Nel quadro VJ sono state apportate due differenti modifiche.

La prima delle due riguarda la soppressione del rigo VJ12 del modello IVA 2017, previsto per gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti. Infatti, tale disciplina è stata abolita dal 1° gennaio 2017.

La seconda modifica riguardante il quadro VJ riguarda – come per il quadro VE - la ridenominazione del rigo VJ18 in “Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter”.

Tale nuova denominazione, come già anticipato nel quadro VE, è data dall'estensione dello split payment operata dal D.L. n. 50 del 2017 (dal 1° luglio 2017) nei confronti di alcune categorie di società, e non delle sole pubbliche amministrazioni.

Infine, nelle istruzioni relative al rigo VJ2, che riguarda le operazioni di estrazione dei depositi IVA, viene specificata l'esclusione delle operazioni per le quali l'IVA è assolta dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione. Infatti, tale novità è stata introdotta dal D.L. 193 del 2016 ed è applicabile dal 1° aprile 2017.

Novità del QUADRO VH

Il quadro VH è quello che porta le maggiori novità quest'anno.

La novità principale di quest'anno riguarda la possibilità, per i soggetti passivi, di non compilare il quadro VH nella misura in cui abbiano trasmesso correttamente i dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA entro i termini di legge. Infatti, come indicato nella R.M. n. 104 del 28 luglio 2017, eventuali irregolarità relative alla dichiarazione delle liquidazioni periodiche possono essere sanate in sede di dichiarazione annuale IVA, con conseguenze anche ai fini del ravvedimento operoso. Il quadro VH, quindi, sarà compilato solo nel caso in cui si intendano inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti relativi alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (R.M. n. 104 del 28 luglio 2017).

Infatti, come indicano le istruzioni al modello IVA 2018, qualora sia necessario procedere alla compilazione del quadro, andranno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

Il Quadro, inoltre, è stato rivisto con alcune novità che di seguito si approfondiscono.

E' stata data indicazione del mese in relazione ad ogni rigo del quadro e sono stati introdotti specifici rigi (VH4, VH8, VH12 e VH16) che devono essere compilati esclusivamente da chi effettua le liquidazioni periodiche trimestrali.

E' stata introdotta la nuova casella 4 "Liquidazione anticipata" che deve essere barrata da parte dei contribuenti che svolgono piu' attività e che, per obbligo di legge o per opzione, hanno adottato contabilità separate ai sensi dell'art. 36 e che in coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare compensano le risultanze delle liquidazioni iva mensili con le risultanze delle liquidazioni trimestrali.

Il rigo per l'acconto IVA (VH17 e non più VH13) tiene conto delle speciali modalità di assolvimento con il metodo "storico" per i soggetti destinatari dello split payment.

E' stata introdotta in corrispondenza dei rigi da VH1 a VH16 la casella 3 "Subfornitori", riservata ai soggetti che hanno effettuato il versamento dell'IVA derivante da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale utilizzando gli appositi codici tributo, indipendentemente dalla periodicità di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche. Tale casella andrà barrata qualora tutta o parte dell'IVA a debito del mese/trimestre di riferimento sia stata versata trimestralmente senza applicazione degli interessi dell'1%.

Infine, è stato soppresso il campo "Ravvedimento" presente nel modello IVA 2017.

Il nuovo QUADRO VM (Versamenti immatricolazioni auto UE) quadro di nuova istituzione

Nella dichiarazione IVA 2018 è stato introdotto un nuovo quadro – quadro VM – che riguarda la Sezione II del quadro VH del modello IVAA 2017. E' la sezione denominata "Versamenti immatricolazione auto UE", nel quale andranno indicati i versamenti effettuati per la prima cessione interna di veicoli oggetto di acquisti intra UE.

Novità del QUADRO VL

Nel quadro VL sono stati soppressi alcuni rigi del modello IVA 2017 e precisamente:

- VL 24 "Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi": in tale rigo era necessario indicare l'ammontare dei versamenti effettuati nell'anno relativi ad immatricolazioni di autovetture destinate ad essere cedute in anni successivi;
- VL 29 "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto": in tale rigo era necessario indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento;
- VL 31 "Versamenti integrativi d'imposta": in tale rigo era necessario indicare il totale dei versamenti integrativi, relativi all'anno, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi relativi ad operazioni già annotate nei registri, con esclusione delle somme pagate per interessi e sanzioni e la maggior detrazione IVA per l'acquisizione di beni ammortizzabili.

Date le soppressioni di cui sopra, sono stati rinumerati i rigi del quadro ed introdotte le seguenti novità:

- Introduzione del **nuovo rigo VL 27** "Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto": in tale rigo sarà necessario indicare i crediti d'imposta "speciali" indicati nel quadro RU del modello Redditi, che sono stati utilizzati nelle liquidazioni periodiche IVA e per l'acconto nell'anno 2017;

- Introduzione del nuovo rigo VL 28 "Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto": in tale rigo sarà necessario indicare i crediti utilizzati nell'anno 2017 dall'ente o società dichiarante, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001;
- Introduzione del nuovo rigo VL 29 "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno": in tale rigo sarà necessario indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
- Introduzione del **nuovo rigo VL 30** "Ammontare IVA periodica": tale rigo, composto da tre campi, dovrà essere compilato per indicare:
 - o nel **campo 2** l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell'Iva indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017. A tale ammontare andrà sommato anche l'importo dell'acconto iva dovuto indicato nel rigo VP13 del predetto modello. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, vanno indicati gli importi inseriti nel quadro VH.
 - o nel **campo 3**, invece, dovrà essere indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento, relativi al 2017.
 - o Infine, nel **campo 1** si dovrà indicare il maggiore tra l'importo del campo 2 e del campo 3.

Novità del QUADRO VX

Nel quadro VX sono stati inseriti i rigi VX7 e VX8 per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante.

Novità del QUADRO VO

Nel quadro VO è stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Nel rigo VO34 è stata eliminata la casella 3.

Novità del QUADRO VG

Nella dichiarazione IVA 2017 era stato **inserito un nuovo quadro – quadro VG** – riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della specifica procedura di compensazione dell'IVA – disciplina della liquidazione dell'Iva di gruppo - prevista dal D.M. 13 dicembre 1979 in relazione ad una o più società commerciali controllate.

Le novità per il 2018 riguardano:

Nella sezione 1 e nella sezione 2 sono stati eliminati i campi relativi all'indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.

Inoltre, nei rigi da VG2 a VG4 della sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 "Ingresso" e il campo 4 "Fuoriuscita" per comunicare l'ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata.

Infine, è stata introdotta la sezione 3 "Revoca" per comunicare l'esercizio della revoca della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

§ § §

Inoltre è necessario ricordare che, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 relative alla detrazione dell'IVA, illustrate nella nostra circolare 1/2018, sono cambiate le regole di compilazione del quadro VF. Infatti, sono state modificate le indicazioni fornite fino all'anno scorso in relazione alle operazioni da indicare in tale quadro. La versione in bozza delle istruzioni prevedeva che nel quadro dovevano essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati ed importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione annotati nell'anno 2017 sul registro degli acquisti di cui all'articolo 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nella versione definitiva non c'è più il riferimento all'anno 2017, ciò in quanto ricordiamo, per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che i documenti siano annotati nel registro anteriormente all'esercizio del diritto alla detrazione che deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui l'imposta è diventata esigibile.

§ § §

Segnaliamo che ai fini della predisposizione della dichiarazione iva annuale sarà disponibile a partire dalla data di ricevimento della presente circolare sul ns. sito un file in formato excel denominato "Dichiarazione IVA 2018" che Vi invitiamo ad utilizzare sia come supporto per l'individuazione dei dati necessari alla compilazione della Dichiarazione IVA annuale, sia al fine di effettuare un controllo numerico degli importi inseriti.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.


D'Azeglio Servizi